

Legge
concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato
e dei suoi dipartimenti¹
 (del 25 giugno 1928)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Art. 1 Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Stato sono determinate dalla Costituzione e dalle leggi.

Art. 2 1Il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale.
 2Il Consiglio di Stato può stipulare mandati di prestazione con le unità amministrative autonome.²

Art. 3 Il Consiglio di Stato emana il regolamento per le sue sedute per la ripartizione del lavoro tra i suoi diversi Dipartimenti e per la sua Cancelleria.

Art. 4³ 1Il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative subordinate; esso può altresì subdelegare alle unità amministrative subordinate le competenze attribuite direttamente dalla legge ai Dipartimenti.

2Restano esclusi i casi nei quali la Costituzione o il diritto federale riservano espressamente la competenza decisionale del Consiglio di Stato.

3Il Consiglio di Stato può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate. La relativa procedura è disciplinata dal regolamento.

4...⁴

Art. 4bis⁵ Quando siano proposte a differenti Dipartimenti più istanze aventi il medesimo fondamento di fatto, il Consiglio di Stato, d'ufficio, su istanza di parte o di un Dipartimento, può assegnare l'istruzione a un solo Dipartimento o sospendere l'istruzione di una o più istanze in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Art. 4ter⁶ Il Consiglio di Stato o i Dipartimenti da esso delegati, possono partecipare alle Conferenze intercantonali oppure ad analoghi enti e contribuire al loro finanziamento.

Art. 4quater⁷ Il membro del Consiglio di Stato che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne immediato rapporto al Consiglio di Stato o al Ministero pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il Consiglio di Stato, esso è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico.

Art. 5 Coll'entrata in vigore del regolamento del Consiglio di Stato, da emanarsi a norma dell'Art. 1 del presente decreto, resta abrogata la legge 22 marzo 1855.

¹ Titolo modificato dal DL 14.3.1979; in vigore dal 27.4.1979 - BU 1979, 96.

² Cpv. introdotto dalla L 11.10.2005; in vigore dal 4.4.2006 - BU 2006, 133.

³ Art. modificato dal L 8.11.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1993, 460; precedente modifica: BU 1979, 96.

⁴ Cpv. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.

⁵ Art. introdotto dal DL 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 209.

⁶ Art. introdotto dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 273.

⁷ Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.

172.100

Art. 6 Il presente decreto entra in vigore⁸ dopo trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum e con la sua pubblicazione nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Pubblicata nel BU **1928**, 227.

⁸ Entrata in vigore: 27 novembre 1928 - BU 1928, 227.